



COMUNE
di
CAPANNORI

Servizio Politiche Culturali

Ufficio Sport

Tel. 0583/428414-28

Fax 0583/428416

e-mail sport@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

**MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.**

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25, Legge 27/12/2002 n° 289 e dalla Legge Regionale Toscana 03/01/2005 n° 6.

Art. 2 Definizione di impianto sportivo

Ai fini del presente regolamento, si intende per "Impianto sportivo" il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):

- Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);
- Impianti tecnici (idrosanitari, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
- Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);
- Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, altri servizi collegati alla struttura sportiva.

Art. 3 Forme di gestione

Il Comune di Capannori potrà gestire gli impianti sportivi di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti Pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche organizzative, finanziarie e contabili relative all'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire.
- b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 5, esclusivamente attraverso convenzioni di affidamento, derivanti da avvisi pubblici specifici individuati per ogni tipologia di impianto, sulla base degli art. 7 e 11 del presente regolamento o comunque secondo le modalità previste dal D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riferimento all'art. 113 comma 5 del decreto suddetto dove sono stabilite le modalità di gestione dei servizi pubblici a "rilevanza economica".

La concessione in gestione degli impianti sportivi parti integranti di complessi scolastici riguarda solo ed esclusivamente l'orario extra scolastico.

L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a proprie iniziative o manifestazioni o da essa patrocinate, che sarà definita nell'apposita convenzione.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o ad esso affidati, i quali alla regolare scadenza dei relativi rapporti contrattuali, si adegueranno alla presente disciplina.

Art. 5 Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione

La concessione in gestione degli “impianti sportivi ordinari” di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del presente regolamento, avviene in via preferenziale a favore di :

1. Società od associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
4. Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti 1, 2, e 3, anche con altri soggetti di promozione sociale.

L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi fissati nelle convenzioni tipo.

Requisiti di partecipazione:

1. compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto;
2. assenza di debiti nei confronti del Comune di Capannori, salvo – alla data di presentazione delle offerte – la presentazione di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente.
3. Valutazione dei profili economici ed accertamento dell’affidabilità economica della società richiedente mediante presentazione del bilancio o rendiconto dell’ultimo anno di attività

Art. 6 Apertura ai singoli cittadini

In ogni impianto sportivo devono essere garantiti l’accesso e l’uso dell’impianto per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione della salute.

Le tariffe per l’utilizzo sono determinate dall’Amministrazione Comunale con l’indicazione di un massimo ed espone con chiarezza e massima visibilità all’interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

Art. 7 Tipologia degli impianti

La procedura di selezione è differenziata sulla base della seguente classificazione:

- a) - le strutture che hanno una prevalente valenza sportivo-sociale o che, per dimensioni od ampiezza dell’utenza o per il fatto di costituire sede di riferimento di specifiche discipline sportive, da configurarsi come “impianti ordinari”, seguono le procedure di selezione ordinaria di cui al presente Regolamento;
- b) – gli impianti la cui gestione avviene secondo logiche a rilevanza economica, da configurarsi come “impianti a rilevanza economica”, sono gestiti in conformità agli indirizzi espressi dall’organo politico ed alle determinazioni assunte dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell’Ente.

L’affidamento degli “impianti ordinari”, avviene sulla base della convenzione tipo allegata al presente Regolamento, tenuto conto delle diverse caratteristiche organizzative, economiche e gestionali dell’impianto e della disciplina sportiva di riferimento.

Per gli impianti assegnati in concessione sarà prevista l’istestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze, salvo i casi in cui l’Amministrazione Comunale prevederà, per motivi oggettivi, il mantenimento dell’istestazione diretta.

I motivi oggettivi sono da individuarsi nella pluralità di soggetti utilizzatori, nonché nei casi in cui la complessità degli impianti tecnici richiede alti costi per rendere funzionale l'assegnazione dei contratti di fornitura a soggetti terzi.

Art. 8 Procedura per l'affidamento in gestione

La procedura di selezione per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo classificato come "impianto ordinario" ad un soggetto concessionario avverrà tramite avviso pubblico. L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio idonea a garantirne l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati.

La procedura di selezione contenuta nell'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui all'art. 11 con i relativi punteggi assegnati dalla specifica commissione tecnica di cui al successivo articolo 9.

L'offerta potrà essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, tenendo conto che non potranno essere aggiudicatari di più di un impianto della medesima natura.

Si potrà derogare a tale principio previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto puntualmente motivato e comunque tenendo conto della disponibilità di un numero sufficiente di impianti in riferimento ai soggetti richiedenti.

Art. 9 Commissione tecnica

La commissione per l'affidamento degli impianti sportivi ordinari" di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) è così composta:

- Dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente;
- Funzionario responsabile ufficio sport
- Componente ufficio sport.

Art. 10 Durata

L'avviso pubblico indica la durata della concessione che ordinariamente è fissata in quattro anni, salvo disdetta delle parti, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.

La durata potrà essere prolungata fino ad un massimo di anni 30 qualora il soggetto affidatario, nel progetto di gestione dell'impianto sportivo, dimostri di voler investire risorse significative per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento od adeguamento dell'impianto così come indicato nel successivo articolo 15 (manutenzioni) comma 5 e 6.

In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento effettuato, documentato da un piano economico-finanziario relativo alla gestione dell'impianto e finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e dell'implementazione e miglioramento dell'impianto stesso.

Art. 11 Criteri di scelta dell'affidatario in concessione

I soggetti di cui all'art. 5 interessati all'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, dovranno allegare alla relativa domanda un progetto che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.

Le modalità di scelta dei soggetti ai quali si intende affidare la gestione degli impianti sportivi, devono tenere conto dei criteri legali previsti dall'articolo 3 della Legge n.6/2005 e dei seguenti ulteriori criteri:

1. esperienza gestionale in genere, nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto;
2. Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato ;
3. Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
4. Proposte specifiche di servizi ed attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischi ed alle diverse attività motorie, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
5. Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto ed al programma temporale di manutenzione, indipendentemente dalla loro rilevanza economica.

Ulteriori criteri di valutazione delle offerte

1. Indirizzo di preferenza ai soggetti richiedenti che hanno sede nella frazione dove è ubicato l'impianto sportivo e che svolgono i più importanti campionati federali di categoria;
2. Indirizzo di preferenza ai soggetti richiedenti che hanno contribuito alla realizzazione dell'impianto e che hanno sede o svolgono attività di promozione nella frazione dove è ubicata la struttura sportiva;
3. Iscrizione al forum delle associazioni del Comune di Capannori.

L'amministrazione Comunale potrà assegnare ai soggetti affidatari dell'impianto un contributo a sostegno della gestione, subordinato alla disponibilità finanziaria del bilancio annuale, nel caso in cui sia accertata la natura puramente dilettantistica e fondata sul volontariato, nonché sulle attività sociali previste dal comma 2 punto 4 del presente articolo.

Art. 12 Sanzioni – decadenza e revoca

Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto od in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella relativa convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate, su proposta del dirigente competente, come individuato dal funzionigramma dell'Ente, sanzioni amministrative, pecuniarie, variabili da € 300,00 (Euro trecento/00) ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) per ogni singola infrazione, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 art. 7 bis comma 1.

In particolari risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- Variazione dell'uso dell'impianto rispetto all'originaria destinazione;
- Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- Mancato rispetto della custodia;
- Mancato rispetto applicazione tariffe;
- Mancata esposizione delle tariffe;
- Mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati adempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatto salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivi di esigenze di interesse pubblico, la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre) in ragione della peculiarità del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Controlli

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od all'attività che vi si svolge.

Il controllo e la vigilanza non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione Comunale nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul gestore.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezza dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipula congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione, sottoscritti a cura del gestore, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente, si riserva di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, con le modalità del testo della convenzione tipo approvata con il presente Regolamento.

Art. 14 Tariffe

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l'uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore del concessionario. Per le prestazioni di servizi resi dovrà essere osservata la normativa vigente.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere esposto in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 15 Manutenzioni

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo, sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, ivi compresa la potatura degli alberi ad alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria e per la quale dovranno essere richieste le prescritte autorizzazioni agli uffici comunali competenti.

Opportune deroghe saranno indicate nell'avviso di selezione e specificate nella convenzione, in considerazione della specifica tipologia dell'impianto sportivo.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di ristrutturazione, straordinaria manutenzione e adeguamento a norma dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, su propria iniziativa od in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi

dovranno essere approvati dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare.

Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione od alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'amministrazione Comunale dovrà approvare il relativo progetto che sarà redatto in condivisione con il dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente; a tale dirigente competerà inoltre il controllo dei lavori durante l'esecuzione e l'accertamento della regolare esecuzione.

Qualora l'impianto sia affidato in concessione a società sportiva che nella rispettiva disciplina illustra il Comune di Capannori al miglior livello, è data la possibilità alla società stessa, previo parere della Giunta Comunale e dagli uffici competenti, di poter prevedere per la durata della concessione all'installazione di una insegna che denomina il nome della società abbinato all'eventuale sponsor della società stessa.

L'installazione, la manutenzione e la successiva rimozione con il ripristino preesistente dei luoghi dell'insegna che indica la denominazione, è a totale carico e responsabilità del concessionario che verserà comunque all'ufficio competente dell'Amministrazione le imposte previste dai regolamenti per le insegne e la pubblicità.

Art. 16 Divieto di sub concessione

E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di poter subconcedere, per un periodo pari alla durata della convenzione, alcuni servizi connessi all'attività sportiva, quali ad esempio la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario.

I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal dirigente del servizio dal quale dipende la funzione sport.

L'utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può venire con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale o da autorizzazione formale scritta rilasciata dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente.

Art. 17 Pubblicità commerciale

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle società sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le previsioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contudente e allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possono derivarne a terzi, tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 18 Canone

Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario, verrà applicato un canone d'uso annuo da corrispondere all'Ente in considerazione dell'uso dell'impianto che verrà calcolato dal dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente.

L'importo del canone sarà indicato nell'avviso di selezione.

Art. 19 Norme transitorie

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, le convenzioni in atto conservano efficacia fino a scadenza e comunque fino all'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento.

L'amministrazione promuoverà specifici protocolli d'intesa rivolti alla volturazione delle utenze con gli enti erogatori della fornitura di gas, acqua ed elettricità, al fine di garantire alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, le stesse condizioni praticate nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

**COMUNE DI CAPANNORI
(PROVINCIA DI LUCCA)**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA'

COMUNALE:

SCRITTURA PRIVATA

L'anno e questo giornodel mese di nella residenza municipale del Comune di Capannori, piazza A. Moro, 1

Tra i signori

1.il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto del Comune di Capannori in qualità die ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e che il Comune suddetto è in possesso di codice fiscale I.V.A. n° 00170780464, che per brevità sarà di seguito denominata A.C.;
2. il quale interviene alla stipula del presente atto in nome e per conto della società sportiva in qualità di in forza della facoltà conferitagli dallo Statuto e che la società sportiva suddetta è in possesso di codice fiscale partita IVA....., che per brevità sarà di seguito denominata “concessionario”;

In esecuzione della deliberazione n. del

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto

Il Comune di Capannori concede alla Società,

l'utilizzo dell'impianto di proprietà del Comune di Capannori, sito nella frazione di

L'impianto suddetto, meglio individuato con campitura verde nelle planimetrie allegate al presente atto, sotto la lettera "A", come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

Per la consegna sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale di consistenza che viene allegato sotto la lettera "B" al presente atto. Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto.

Il concessionario con la presente convenzione dichiara di aver visitato i locali e tutti gli impianti, ritenendogli idonei allo svolgimento delle attività della società che rappresenta, senza sollevare alcuna eccezione in merito alla destinazione.

ARTICOLO 2 – Scopo

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive, sia sotto forma agonistica che formativa, promozionale e sociale cui l'impianto è principalmente destinato.

Nell'ambito dell'esercizio delle finalità, il concessionario potrà utilizzare principalmente e direttamente l'impianto e/o consentire l'utilizzo a tutti i cittadini, ad associazioni e società sportive dilettantistiche, con precedenza a quelle locali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, perseguendo l'obiettivo della massima utilizzazione dell'impianto stesso, compatibilmente con il traffico sopportabile dall'impianto.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la convenzione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Capannori.

ARTICOLO 3 – Modalità di utilizzo dell'impianto

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali ed in particolare il "Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", le disposizioni di legge in

materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

Nell'eventualità che esista all'interno dell'impianto un campo sussidiario per gli allenamenti, il campo di gara dovrà essere riservato alle gare ufficiali, preservandolo il più possibile per l'uso delle manifestazioni.

Per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi, ivi compresi anche gruppi non organizzati, la richiesta deve essere inoltrata al concessionario ed all'ufficio sport del comune di Capannori. Il concessionario la autorizzerà salvo altro parere dell'ufficio sport e tenendo conto delle seguenti priorità:

- richieste per attività di società sportive, enti di promozione sportiva, ecc, con sede nel territorio comunale;

dovrà comunque essere prioritariamente valutato il tipo di attività sportiva svolto dalle società (precedenza all'attività sportiva per cui l'impianto è destinato) tenendo conto del seguente ordine, nel caso di richiesta contemporanea:

- Attività sportive del settore giovanile;
- Attività sportive degli adulti

Il concessionario dovrà conseguire a sua cura e spese tutte le autorizzazioni vigenti per lo svolgimento di gare e manifestazioni.

Il concessionario dovrà controllare affinché sia rispettata la normativa vigente in materia di prevenzione incendi, pubblico spettacolo ed infortunistica. Le responsabilità in merito spettano esclusivamente allo stesso.

Le tariffe per l'utilizzo sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

ARTICOLO 4 – Durata e canone della convenzione

La convenzione è disciplinata secondo i sotto indicati criteri:

- La convenzione per la gestione dell'impianto di cui trattasi, avrà efficacia a partire dalla data della stipula della presente convenzione e terminerà il
- A sua discrezione e/o per gravi motivi, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente o definitivamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'assegnatario;
- Al termine della convenzione, qualora essa non venga rinnovata, l'impianto e le attrezzature di cui esso è dotato, oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnate al Comune di Capannori, in perfetto stato di efficienza, salvo il normale stato d'uso, previa verifica contestuale dello stato di consistenza inizialmente redatto;
- Il canone annuo d'uso dell'impianto è determinato in Euro annuo e dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 5 – (Oneri a carico del concessionario)

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Il concessionario dovrà:

- Garantire a terzi l'utilizzo dell'impianto secondo i criteri stabiliti, con il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- Garantire l'apertura, chiusura, custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'assegnatario ed i propri collaboratori;
- Il concessionario dovrà entro 20 giorni dalla stipula della presente convenzione provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti delle varie utenze;
- Sostenere le spese per le varie utenze, materiale vario o quant'altro necessari alla normale manutenzione ed attività dell'impianto;
- Garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto, nel rispetto di tutte le altre normative vigenti in materia

Per manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo si intende:

- Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiatura interna;

- Ripresa degli intonaci esterni e limitate riprese di tinteggiature esterne;
- Riparazione e rifacimento di rivestimenti e pavimenti interni;
- Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni e degli spazi sia interni che esterni;
- Riparazione e sostituzione di infissi interni ed esterni, di vetri, comprese le parti accessorie, come congegni di scorrimento, chiusure, cerniere, guarnizioni, ecc.;
- Manutenzione delle coperture;
- Riparazione e sostituzione in parte di gronde e pluviali;
- Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitarie e relative rubinetterie;
- Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza all'uso;
- Manutenzione di idranti per l'irrigazione ed eventuali pozzi artesiani;
- Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature installate;
- Sostituzione di lampade, interruttori, punti luce, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- Riparazione, sostituzione e verniciatura dei pali in ferro ed in legno, dei cancelli, delle recinzioni, di tutte le opere in ferro ed in legno presenti, di rete di recinzione, comprese quelle interne all'impianto;
- Riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili dell'impianto (reti, porte calcio, panchine e loro copertura, ecc.);
- Manutenzione del verde del rettangolo di gioco e di parti interne all'impianto (taglio dell'erba, carotaggio, concimazione, segnatura, diserbo meccanico, irrigazione, pulizia, ecc.).

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione in perfetto stato di funzionalità.

Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale, tramite i competenti uffici, dovrà approvare il relativo progetto, effettuare il controllo dei lavori ed accertarne la regolare esecuzione.

ARTICOLO 6 – Oneri a carico del concedente

Sono a carico dell'amministrazione comunale:

- Oneri di manutenzione straordinaria;
- Oneri inerenti la messa a norma degli impianti;
- La sorveglianza sulla corretta gestione dell'impianto

Qualora il competente Ufficio Tecnico dovesse stabilire che una struttura all'interno dell'impianto Sportivo non è corrispondente alle vigenti norme e che quindi non potrà essere utilizzata, il "Concessionario" dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite rispettandole inderogabilmente.

ARTICOLO 7 – Controllo della gestione

La sorveglianza sulla corretta attuazione, da parte del concessionario, delle disposizioni di cui alla convenzione, sarà esercitata dal Dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente mediante visite periodiche.

Il concessionario, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il controllo sull'andamento generale dell'attività, dovrà trasmettere annualmente all'Ufficio Sport del Comune di Capannori, una relazione tecnica sulle attività agonistiche e non, svolte nell'anno sportivo e, copia del bilancio o rendiconto consuntivo.

Ove siano riscontrate carenze nella manutenzione ordinaria dell'impianto o inadempienze alle disposizioni dell'art.5, il Dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente richiederà mediante lettera A.R. l'immediata attuazione di quei lavori manutentivi ordinari di cui sia riscontrata l'omissione.

Qualora dette carenze ed inadempienze assumano particolare gravità l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare decaduta la convenzione ai sensi dell'art.14

ARTICOLO 8 – Inagibilità dell'impianto conseguente ai lavori

In qualunque momento il Comune di Capannori con preavviso di giorni 60

Consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata AR potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

ARTICOLO 9 – Sub – concessione e modificazione dell'impianto

Il concessionario non potrà sub concedere a terzi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, la gestione dell'impianto.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato e dell'Impianto e del terreno oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modifiche o innovazioni, dovessero richiedere prove d'uso, agibilità, omologazione o quant'altro, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. Al termine del rapporto di convenzione, tali innovazioni e modifiche verranno acquisite dall'amministrazione comunale, la quale nulla dovrà a titolo di rimborso.

Non è consentito duplicare le chiavi dell'impianto per terze società.

L'uso dell'impianto o parte di esso da parte di altre società, enti, associazioni o gruppi di privati, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e delle scuole pubbliche del territorio comunale, sarà possibile previo pagamento all'assegnatario della tariffa d'uso stabilita dall'amministrazione comunale .

Per tali pagamenti, il concessionario rilascerà apposita ricevuta.

Il concessionario, dovrà trasmettere all'ufficio sport i propri calendari agonistici e di allenamento.

ARTICOLO 10 – Esercizio delle attività collaterali di Bar – Ristoro

Il concessionario può essere autorizzato, nell'eventualità che l'impianto lo consenta, ad usufruire di locali per somministrazione di alimenti e bevande o di altri servizi connessi all'attività sportiva: tale attività dovranno essere espletate ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità della presente convenzione e possono essere trasferite o sub concesse a terzi.

Sono a carico del concessionario o sub concessionario tutti gli oneri amministrativi e fiscali relativi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 11 –Pubblicità commerciale

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti;

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio a sua cura e spese tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

Il concessionario non potrà appaltare la pubblicità sonora e visiva a terzi.

ARTICOLO 12 – Ingresso al pubblico

L'ingresso al pubblico è subordinato alle autorizzazioni di legge.

ARTICOLO 13 – Garanzie assicurative

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

A tale scopo il concessionario stipulerà polizza assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi:

RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso
massimale minimo Euro

Incendio dell'immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza, compreso eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell'impianto (rischio locativo) Euro

Furto su beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale (minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo) Euro.....

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport del Comune prima della stipulazione della convenzione.

ARTICOLO 14 – Sanzioni - Decadenza e revoca

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Capannori potrà dichiarare la decadenza della convenzione con effetto immediato.

Altri motivi di decadenza potranno essere:

- Che la Società concessionaria cessi la propria attività;
- Che si verifichino inadempienze gravi, rimaste tali anche dopo una prima diffida formale;
- Che il concessionario persegua fini di lucro;
- Che un eventuale comportamento negligente del concessionario determini un decadimento dell'impianto;
- Che le caratteristiche dell'impianto non siano più rispondenti alle esigenze del concessionario;
- Il mancato od insufficiente utilizzo dell'impianto per l'attività propria svolta direttamente dalla società sportiva affidataria;
- La mancata corretta esecuzione della manutenzione ordinaria come previsto dagli articoli 5 e 7.

Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda e non rispetti in tutto od in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale nella presente convenzione, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate su proposta del Dirigente competente come individuato dal funzionigramma dell'Ente sanzioni amministrative pecuniarie variabili da € 300,00= (euro trecento/00) a € 3.000,00= (euro tremila/00) per ogni singola infrazione, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1991 n. 689, e del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, art. 7 bis comma 1.

In particolare risulteranno sanzionati i seguenti comportamenti:

- variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originale destinazione d'uso;
- mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva, area di supporto area esterna;
- mancata effettuazione servizi di pulizia: area sportiva, area di supporto, area esterna;
- mancato rispetto della custodia;
- mancato rispetto applicazione tariffe;
- mancata esposizione tariffe;
- mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;
- mancato o insufficiente utilizzo per l'attività propria svolta direttamente dalla Società Sportiva affidataria;
- mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, come disciplinati dall'articolo 6 (sei) dell'allegata convenzione.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte degli uffici preposti, l'Amministrazione Comunale, potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto

immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Per motivi ed esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi 3 (tre) in ragione della peculiarità del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 15 – Recesso del concessionario

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, dovrà darne preavviso motivato almeno tre mesi prima mediante lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 16 – Foro competente

Per ogni effetto dei contratti di cui alla presente convenzione, si riconosce per ogni controversia, la competenza esclusiva del Foro di Lucca.

ARTICOLO 17 – Disposizioni generali e finali

La presente convenzione si compone di numero 17 articoli.

Le spese relative alla sua stipula valori bollati, diritti di segreteria, ecc. e comunque tutte le spese connesse e derivanti, sono a carico dell'amministrazione Comunale. La presente convenzione sarà registrabile in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia al “Regolamento per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” approvato con delibera di C.C. n. Del ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Capannori li,

PER LA SOCIETA' ASSEGNATARIA

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE